CAMERA DEI DEPUTATI N. 1833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TENERINI

Introduzione di un'indennità annua in favore dei lavoratori dipendenti di imprese private con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e agevolazione tributaria per la trasformazione di contratti di lavoro stagionale in contratti di lavoro a tempo indeterminato

Presentata il 19 aprile 2024

Onorevoli Colleghi ! – I contratti di lavoro possono prevedere diversi orari lavorativi: possono richiedere la presenza a tempo pieno del dipendente, oppure richiedere che questi presti la sua attività solo durante alcune ore del giorno. In questo caso si parla di contratto di lavoro a tempo parziale, detto anche contratto « *part time* ».

Il *part time* può essere di tipo: orizzontale, quando il lavoratore effettua la prestazione lavorativa tutti i giorni della settimana per un numero di ore inferiore rispetto all'ordinario orario lavorativo giornaliero; oppure verticale, quando il lavoratore effettua la prestazione a tempo pieno soltanto per alcuni giorni alla settimana.

Il contratto *part time* verticale è una tipologia di contratto usata soprattutto nel settore alberghiero, negli stabilimenti balneari o in quelli sciistici eccetera.

Il contratto a tempo determinato di tipo stagionale è un particolare contratto a termine applicato ad alcuni lavori legati alle stagioni. Con lavori stagionali si intendono infatti una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell'anno (non solo d'estate), in virtù di particolari condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto.

In generale i contratti di lavoro stagionali sono a tempo determinato e danno diritto alla corresponsione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in presenza di due condizioni: che il lavoratore abbia maturato almeno tredici settimane di contribuzione INPS nei quattro anni precedenti la fine del rapporto di lavoro e che, in cia-

scuno di questi anni, il lavoratore abbia percepito una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

In tali casi, la NASpI spetta perché il lavoro cessa e l'ex dipendente si trova in stato di disoccupazione a prescindere dalla propria volontà.

In alcuni casi, il lavoratore stagionale può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con una modalità contrattuale denominata a tempo parziale ciclico verticale.

Si tratta di una particolare tipologia di contratto di lavoro che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa solo in alcuni periodi dell'anno: si distingue quindi dalle classiche tipologie di lavoro a tempo parziale perché consente al lavoratore di effettuare la propria prestazione lavorativa per periodi anche molto lunghi dell'anno, restando inattivi per la restante parte.

Un esempio calzante è rappresentato dalle mense scolastiche che mediamente offrono i propri servizi per circa nove mesi l'anno e hanno interruzioni dell'attività di due o tre mesi, nei periodi estivi, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche.

Chi viene assunto con questa particolare tipologia di contratto ha, quindi, alcuni periodi di lavoro regolarmente retribuiti e altri periodi invece durante i quali, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non riceve alcun salario o indennità.

A questi lavoratori non compete la NASpI in quanto il loro stato di disoccupazione non può essere considerato involontario, bensì determinato dal contratto liberamente sottoscritto *ex ante* tra le parti.

Appare quindi evidente come questa tipologia di lavoratori non possa fare affidamento su nessun introito nei periodi di inattività: ciò spiega il motivo per cui poche persone decidono di accettare questa tipologia contrattuale che, seppur connotata da una maggiore stabilità rispetto ad un contratto a tempo determinato, non dà diritto all'indennità di disoccupazione.

L'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha disposto una prima tutela per tale fattispecie di lavoratori prevedendo che: « il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione ». Il riconoscimento dei periodi trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico, in corso o esauriti, e per l'intero periodo di durata degli stessi.

Ma tale tutela è del tutto insufficiente, posto che, da un lato, i contributi annui complessivi versati vengono suddivisi per l'arco temporale dell'intero anno e nulla cambia rispetto all'ammontare finale della pensione; dall'altro lato, permane il problema dei periodi di inattività in cui il lavoratore non riceve alcun salario o indennità né può intraprendere una nuova attività lavorativa.

La presente proposta di legge intende riconoscere un'indennità di 550 euro, da corrispondersi annualmente alla cessazione della prestazione lavorativa, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di determinati requisiti.

La proposta di legge si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 riconosce la citata indennità ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale ciclico verticale;

l'articolo 2 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1;

l'articolo 3 prevede inoltre l'attribuzione di una agevolazione fiscale in favore dei datori di lavoro che, al fine di stabilizzare il proprio personale, decidono di trasformare un contratto di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale, individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l'articolo 4 individua la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Indennità annua in favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale è riconosciuta annualmente l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta una sola volta all'anno al medesimo lavoratore, anche nel caso in cui questi sia titolare di altri rapporti di lavoro dipendente. Per i periodi di fruizione della medesima indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. La medesima indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 2.

(Requisiti per il riconoscimento dell'indennità)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda una sospensione dell'attività lavorativa di almeno un mese senza alcuna interruzione e, comunque, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. I la-

voratori dipendenti di cui al primo periodo, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente né essere percettori di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.

Art. 3.

(Benefìci in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione del lavoro domestico, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformino un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di carattere stagionale, come individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto il rimborso della quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata in relazione al periodo di vigenza del medesimo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, comprensivo di eventuali proroghe.

2. La quota riconosciuta a titolo di rimborso di cui al comma 1 può essere portata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per procedere alla compensazione medesima.

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0088290